



COMUNE di SIGILLO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA
N. 26 DEL 21-05-2020

Oggetto: D.LGS. 267/2000 - ART. 50 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI E DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' AL FINE DELLA RIDUZIONE DELLE OCCASIONI DI CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 PER LA POPOLAZIONE.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 2 comma 1 lettera f);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 con il quale vengono sospese alcune attività commerciali, i servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed

alcuni servizi alla persona quali misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 con il quale vengono sospese le attività produttive ritenute non essenziali quali misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 con il quale vengono prorogate tutte le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino a tutto il 13/04/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 con il quale vengono modificate, integrate e prorogate le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino a tutto il 03/05/2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020, con il quale vengono modificate, integrate e prorogate le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino a tutto il 17/05/2020;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze n. 5 e 6 del 11/03/2020, n. 7 del 16/03/2020, n. 9 del 18/03/2020, n. 15 e 16 del 04/04/2020, n. 17 del 14/04/2020 e n. 21 del 30/04/2020 di adozione e proroga di misure volte alla riduzione delle occasioni di contagio tra la popolazione al virus Covid-19 fino al 17/05/2020;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ed il DPCM 17 maggio 2020 attuativo dello stesso;

VISTA l'Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 17/05/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riavvio parziale delle attività economiche e produttive attualmente sospese – A decorrere dal 18.05.2020";

CONSIDERATO che in base a quanto previsto dalle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'Allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020, fino al 14/06/2020 l'accesso al pubblico di parchi, ville e giardini è soggetto a molteplici compiti gravanti sui Comuni, in alcuni casi molto onerosi e inattuabili;

DATO ATTO inoltre che anche lo svolgimento del mercato, fino al 14/06/2020 consentito comunque solo per la vendita di prodotti alimentari, pone in carico al Comune molteplici adempimenti e ulteriori specifiche regolamentazioni, da concordare anche con i titolari dei posteggi, tali da non permetterne il regolare svolgimento almeno fino alla data del 04/06/2020;

VISTA la nota ANCI acquisita al prot. 3101 in data 20/05/2020;

ACCERTATO che, a causa delle esigue risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, questa Amministrazione non è in grado di ottemperare alle molteplici incombenze previste dai citati provvedimenti;

RITENUTO pertanto, al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, di dover adottare ulteriori misure di competenza comunale, in modo da ridurre ulteriormente le potenziali occasioni di contagio del virus Covid-19 tra la popolazione con decorrenza dalla data odierna;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

- ✚ **dalla data odierna e fino al 04/06/2020 è sospeso il mercato ambulante settimanale del venerdì;**
- ✚ **dalla data odierna e fino al 14/06/2020, la chiusura di tutti i giardini, aree verdi e parchi pubblici di tutto il territorio comunale, vietandone a chiunque l'ingresso e l'utilizzo di panchine e giochi;**

RACCOMANDA

Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di uscire dalla propria abitazione se non per i casi di necessità previsti dalla Legge, il divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - al Sig. Prefetto di Perugia, ai sensi del disposto di cui all'art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
 - al Comando di Polizia Municipale per i controlli e gli adempimenti di competenza;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Sigillo;
 - al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Scheggia;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR dell'Umbria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 21 maggio 2020



Ordinanza ORDINANZE n.0 del

COMUNE DI SIGILLO